



Federazione  
Scacchistica  
Italiana 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930**  
**Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato DEL GIUDICE STEFANO (ID FSI 106019)

Con segnalazione alla Giustizia Federale del 30 dicembre 2015 veniva riferito dall'Arbitro principale del "XXIV Torneo Internazionale Città Montecatini Terme" Bartolini Leonardo (A.F.) che:

*"Al primo turno del torneo A, in data 27 dicembre, si svolge la Di Benedetto Desiree-Del Giudice Stefano. Mentre entrambi i giocatori si trovano in zeitnot, uno spettatore, Luca Venturi, giocatore del torneo B che ha già terminato il proprio incontro, e interessato a un'altra partita (nello specifico la Bettazzi Daniele-Parrini Daniele che si svolge nel tavolo dietro a quello della Di Benedetto-Del Giudice), chiama ad alta voce il presidente del proprio circolo, Marco Caprino, per chiedere il formulario della propria partita. Richiamato dai presenti e anche dal Del Giudice stesso in tono civile, Venturi poco dopo torna a parlare con volume non consona in sala di gioco, per attirare l'attenzione del proprio presidente di circolo per ricevere il formulario della propria partita e il telefono cellulare. Venturi viene quindi allontanato all'esterno della sala di gioco dal presidente del proprio circolo (in quel momento nella sala del torneo A era presente il mio collaboratore Max Storelli). La Di Benedetto-Del Giudice termina in seguito col risultato di vittoria per il bianco. Dopo la consegna dei formulari Del Giudice si lamenta con il sottoscritto in modo veemente (= urlando, a distanza di circa 5 metri dalle scacchiere più vicine del torneo A, che si trovava nella sala di fianco) ritenendo di essere stato gravemente danneggiato dalla condotta di Venturi, a causa della quale avrebbe perso la partita. Del Giudice mi fa poi presente che qualora lo spettatore in questione si fosse nuovamente azzardato ad avvicinarsi alla sua propria partita, Del Giudice lo avrebbe 'preso a calci in culo' e avrebbe risolto la cosa a modo suo, con le buone o con le cattive, per fargli cambiare atteggiamento. Del Giudice mi ricorda poi la recidività di tali comportamenti di Venturi in quanto già quasi 10 anni or sono Venturi si era reso protagonista di episodi di disturbo (Venturi spesso non riesce a tenere un volume di voce accettabile nell'area di gioco). Del Giudice sostiene quindi che a un tesserato del genere non debba essere permesso di prendere parte a manifestazioni ufficiali ma ribatto che per quanto riguarda la giustizia sportiva Venturi è un tesserato come tutti gli altri tesserati non colpiti da sanzioni e quindi perfettamente abilitato a partecipare a competizioni scacchistiche. Continuo sottolineando che qualora Venturi si fosse reso protagonista di azioni specifiche da sanzionare avrei applicato le sanzioni possibili in sede di torneo (con pena massima l'esclusione dal torneo) e segnalazione alla giustizia sportiva. Il giorno successivo Del Giudice mi consegna una memoria scritta di una pagina e mezzo, che allego. Dopo aver perso al secondo turno (il 28 mattina) Del Giudice continua a sostenere che lo spettatore del giorno precedente abbia irrimediabilmente compromesso l'esito del torneo e fa presente che se Venturi si fosse presentato nei pressi della scacchiera come spettatore avrebbe risolto la cosa a modo suo, con le buone o con le cattive, e lo avrebbe allontanato anche a calci se necessario. Inoltre, poiché stava parlando a volume particolarmente elevato e in tono alterato, gli dico di moderare il tono di voce e lui mi risponde: "Finora gli altri hanno fatto casino e non sono stati richiamati, posso farlo anche io". Continua con le sue esternazioni relative a Venturi, come nel giorno precedente, e aggiunge che non si sarebbe dato pace fino al giorno in cui non sarebbe arrivata la radiazione per Venturi. Gli faccio presente che il giocatore in questione si è frattanto ritirato e che non sarebbe più rientrato in sala (qui mi risponde: "Leonardo, dobbiamo continuare a prenderlo in culo sempre noi? Ormai il danno è fatto") e che, come avrei potuto segnalare*





Federazione  
Scacchistica  
Italiana 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930**  
**Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

*Venturi per vari motivi, avrei dovuto segnalare anche lui per il linguaggio e il comportamento tenuto (perché, con queste continue proteste a voce elevata, condite con parolacce urlate, a pochi metri dalla sala con partite ancora in corso stava comunque disturbando a sua volta lo svolgimento del torneo). Il pomeriggio successivo, appena prima dell'inizio del quinto turno (29 dicembre) mi dice nuovamente che non si sarebbe dato pace fino a che Venturi non sarebbe stato radiato dalla federazione. Visti anche i commenti e i post apparsi su Facebook in data 28 dicembre (che non possono essere oggetto di segnalazione in quanto avvenuti al di fuori dello svolgimento del torneo), non considero questi commenti "a caldo" o dovuti alla "tensione agonistica". Durante la partita del quinto turno (29 pomeriggio) Del Giudice compie un arrocco non regolamentare: il suo avversario, Stefano Taglione, aveva una donna bianca in g5, Del Giudice arrocca lungo, la partita prosegue per due mosse prima che uno spettatore informi un mio collaboratore che in quella scacchiera si era verificato un arrocco sospetto. Viene ripristinata l'ultima posizione legale. Del Giudice chiede di parlare con me perché sostiene che l'irregolarità fosse stata sanata dall'esecuzione della mossa da parte di Taglione, cosa che non è vera nel gioco a tempo lungo, per cui ripristino l'ultima posizione legale e obbligo Del Giudice a eseguire una mossa di re che non sia l'arrocco. Del Giudice fa i complimenti dicendo che quando c'è da essere fiscali contro di lui lo si è sempre. Nella scacchiera di fianco (Deruda Leonardo-Manco David Jonatan) i giocatori addirittura stoppano l'orologio perché Del Giudice parla a volume elevato. La partita riprende e Del Giudice mi chiede di leggere il regolamento (richiesta legale) per accertarsi della bontà delle mie affermazioni. Gli mostro sia l'articolo nel quale si specifica che chi compie un arrocco non regolamentare deve muovere il re, sia l'articolo nel quale si specifica che nel gioco a tempo lungo se si constata che si è verificata una mossa non regolamentare si deve ripristinare l'ultima posizione legale verificabile, sia l'articolo nel quale si specifica che se uno spettatore nota una irregolarità è tenuto a informare soltanto l'arbitro. Del Giudice risponde che la cosa è buona a sapersi e che da lì in poi sarà fiscale anche lui e vorrà che la stessa fiscalità valga per tutti. Del Giudice torna alla scacchiera. Dopo poco il suo avversario si alza e mi dice di essersi innervosito e infastidito dall'atteggiamento di Del Giudice. Pochi minuti dopo, Del Giudice si alza e mi richiede un intervento dal momento che, a suo dire, il suo avversario gli stesse soffiando in faccia e, dopo richiesta di smetterla, aveva ricevuto una cattiva risposta. Mi dirigo sulla scacchiera Taglione-Del Giudice e rimango lì per tutta la partita, vinta poi da Del Giudice, e noto che Taglione ha il raffreddore. Del Giudice e Taglione dopo la partita discutono fuori dalla sala di gioco sulle presunte scorrettezze reciproche e faccio presente a Del Giudice che, visto il comportamento tenuto durante tutto il torneo, avrei dovuto segnalarlo al giudice sportivo. Per tutta risposta ottengo: "Segnalami".*

In data 26 gennaio 2016 perveniva la seguente nota da parte di DEL GIUDICE Stefano:

*"... durante il primo turno, in una fase particolarmente critica della partita, un giocatore del torneo B, il sig Luca Venturi, ha iniziato a parlare rumorosamente in prossimità della scacchiera disturbando la mia concentrazione ed inducendomi ad un grave errore che mi è costato l'incontro. Alla fine della partita mi sono recato dall'arbitro Bartolini stigmatizzando con fermezza e severità il comportamento del Sig. Luca Venturi ed il giorno seguente ho addirittura presentato un reclamo alla direzione del torneo nei confronti del suddetto nominativo che allego per Vostra conoscenza.*





Federazione  
Scacchistica  
Italiana 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930**  
**Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

*Vorrei precisare che il comportamento scorretto di questo tesserato è reiterato.....*

*Nessuna protesta dunque nei confronti del sig. Bartolini... ma semplice reclamo nei confronti di un altro tesserato.*

*Per quanto attiene a quanto accaduto al quinto turno, desidero precisare che la partita fra me e Taglione si è svolta in un clima di normale cordialità. A riprova di questo faccio presente che quando, inavvertitamente, ho effettuato una mossa irregolare .... mi sono immediatamente scusato con il mio avversario ... ed insieme abbiamo chiesto all'arbitro Max Storelli le corrette modalità per riprendere il gioco. L'arbitro ha aggiunto due minuti al tempo del mio avversario e mi ha fatto eseguire la mossa in sostituzione di quella irregolare. Sotto i suoi occhi ho eseguito una mossa diversa ed il gioco è proseguito ma nessuno di noi... ha considerato che, avendo originariamente eseguito un arrocco irregolare, avrei comunque dovuto eseguire una mossa di re. E' chiaro che se l'arbitro mi avesse corretto immediatamente non avrei avuto problemi ad adeguarmi alla sua richiesta e non vi sarebbe stato alcun tipo di problema. Alcune mosse dopo, tuttavia, l'arbitro principale Bartolini ha corretto l'operato dell'arbitro Storelli tornando indietro fino al tratto irregolare e facendo riprendere il gioco obbligandomi a muovere il re. Dopo aver chiesto di prendere visione del regolamento, mi sono adeguato alle disposizioni dell'arbitro e la partita è proseguita con estrema serenità e senza ulteriori incidenti fino alla fine con la mia vittoria quando io e Stefano Taglione ci siamo stretti la mano senza alcun segno di tensione....”.*

L'art. 3 del Regolamento di giustizia e disciplina dispone che “*le società affiliate ed i tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto, le norme regolamentari, i provvedimenti federali e devono tenere una condotta conforme ai principi della lealtà e della correttezza sportiva. I tesserati devono attenersi al codice di comportamento sportivo emanato dal CONI*”.

Quest'ultimo, all'art. 2, stabilisce che “*I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva*”.

Inoltre, l'art. 43 comma 2 dello Statuto della Federazione Scacchistica Italiana, nel definire i principi informatori della Giustizia Sportiva stabilisce che “*i soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali; osservano condotte conformi ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva...*”.

Nel caso di specie, pare evidente come la condotta del tesserato sia in contrasto con quanto disposto dagli articoli sopra richiamati.

Se da un lato sono comprensibili le proteste alla conclusione del primo turno, espresse in maniera decisa in considerazione del torto subito, ancorché censurabili nei modi, dall'altro non è giustificabile l'atteggiamento polemico dei giorni successivi. Del resto, con le continue lamentele a voce alta, durante il 5° turno e non solo, DEL GIUDICE ha posto in essere una condotta del tutto analoga a quella che ha preteso fosse stigmatizzata di VENTURI; ha cioè inutilmente arrecato disturbo agli altri giocatori.



Federazione  
Scacchistica  
Italiana 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930**  
**Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e disciplina, si dispone la sanzione della **sospensione per mesi 1** nei confronti del tesserato DEL GIUDICE STEFANO.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 7 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 29/1/2016

**Il Giudice Sportivo Nazionale**  
**Elia Mariano**

